Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 290

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 16 dicembre 2019

INDICE

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . *Pag.* 3

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato X analisi dei programmi e dei collaboratori di giustizia (Riunione n. 12) . . . . . *Pag.* 18

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 19

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

BILANCIO (5ª)

Lunedì 16 dicembre 2019

Plenaria

238ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misiani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1586-A) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

(Parere all'Assemblea, ai sensi degli articoli 102-*bis* e 128, comma 6, del Regolamento, sull'emendamento 1.9000. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso l'emendamento del Governo 1.9000 ai fini dell'espressione del parere, ai sensi degli articoli 102-*bis* e 128, comma 6, del Regolamento.

Dà quindi la parola al rappresentante del Governo, ai fini dell'illustrazione delle linee generali dell'emendamento 1.9000.

Il sottosegretario MISIANI fa presente che l'emendamento del Governo recepisce fedelmente quanto approvato dalla Commissione bilancio, tenendo tuttavia conto delle prescrizioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato in relazione ai profili di copertura.

Deposita quindi la relazione tecnica positivamente verificata, aggiornata a seguito delle dichiarazioni di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento di alcune disposizioni del suddetto emendamento, alla quale sono allegati il prospetto riepilogativo degli ef-

fetti finanziari e la tabella A, che riportano gli effetti finanziari aggiornati a seguito dello stralcio delle disposizioni dichiarate inammissibili.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* rappresenta l'esigenza che ai componenti della Commissione sia dato il tempo necessario per prendere visione della relazione tecnica aggiornata appena depositata.

Il PRESIDENTE segnala che il testo è stato già inviato, in formato elettronico, a tutti i senatori della Commissione e che è in corso di stampa la versione cartacea.

Il senatore FERRO *(FIBP-UDC)* chiede chiarimenti sulla riformulazione della disposizione in materia di imprese stampatrici ed editrici, di cui al comma 563 dell'emendamento 1.9000.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* chiede conto delle osservazioni formulate in relazione ai commi da 18 a 23, in materia di dotazioni infrastrutturali in vista delle Olimpiadi invernali 2026, nonché in merito alla riformulazione della norma recante l'autorizzazione di spesa per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione, di cui al comma 930.

Il sottosegretario MISIANI evidenzia come le modifiche apportate alla formulazione delle proposte approvate dalla Commissione, rese necessarie per assicurare il rispetto dei profili di copertura, salvaguardano comunque gli obiettivi perseguiti dagli originari emendamenti.

La senatrice CASTELLONE *(M5S)*, con riguardo alla disposizione sui medici specializzandi, conferma quanto affermato dal sottosegretario Misiani.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* chiede le ragioni della inammissibilità del comma 87, di cui apparivano particolarmente apprezzabili le misure deflattive delle controversie in materia di contratti pubblici, nonché della disposizione in materia di Commissari straordinari nel settore delle infrastrutture, di cui al comma 74.

Il PRESIDENTE fa presente che le dichiarazioni di inammissibilità sono rimesse alle valutazioni della Presidenza.

Dispone quindi una breve sospensione della seduta per consentire ai relatori di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende ore 15,45.

La relatrice ACCOTO *(M5S)* illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, l'emendamento 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea,

preso atto che:

– gli importi della Tabella A recante l'accantonamento dei Fondi speciali di parte corrente risultano allineati alle condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica positiva del suddetto emendamento,

– gli importi del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, risultano allineati alle condizioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica positiva del suddetto emendamento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– al comma 8, siano sostituite le parole: "successivamente alla data del 1º gennaio 2020", con le seguenti: "nell'anno 2020";

– il comma 14 sia sostituito dal seguente: "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.";

– al comma 72, al comma 1-*bis*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per le medesime finalità, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024.", e sopprimere il comma 1-*ter*;

– al comma 100, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.";

– al comma 103, dopo la parola: "indennità,", siano inserite le seguenti: "rimborsi spese,";

– il comma 110 sia sostituito dal seguente: "Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte della nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 107.";

– al comma 124, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "È autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.";

– al comma 128, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.";

– il comma 141 sia sostituito dal seguente: "141. Contestualmente agli incrementi di cui al comma 140 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.";

– sostituire il comma 159 con il seguente: "159. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nei limiti della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1º luglio 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dal 2021.";

– sia soppresso il comma 162;

– il comma 164 sia sostituito dal seguente: "164. Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi è assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538";

– il comma 165 sia sostituito dal seguente: "165. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma: '6. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se

più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno *ad personam* riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.'.";

– al comma 180, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dal 2020.";

– sia soppresso il comma 182;

– al comma 256, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico," siano inserite le seguenti: "nel rispetto delle regole contabili,";

– il comma 294 sia sostituito dal seguente: "294. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60: *a)* al comma 1 sostituire le parole: 'delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali' con le seguenti: 'di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano'; *b)* al comma 3, dopo le parole: 'Le regioni', inserire le seguenti: 'e le Province autonome di Trento e Bolzano'; *c)* al comma 4, dopo le parole: 'Le regioni', inserire le seguenti: 'e le Province autonome di Trento e Bolzano'; *d)* il comma 4-*bis* è soppresso.";

– il comma 358 sia sostituito dal seguente: "358. Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazione, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 e in deroga all'articolo 6, comma 1, 2, 3, 4, e 6 e all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione econo-

mica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023.";

– sia soppresso il comma 360;

– al comma 364, siano soppresse le seguenti parole: "A decorrere dall'anno 2020,";

– al comma 365, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti di cui all'articolo 62-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema Tessera Sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia.";

– il comma 513 sia soppresso;

– al comma 521, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno.";

– al comma 522, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con rapporto convenzionale.";

– sia soppresso il comma 554;

– i commi 559 e 560 siano sostituiti dai seguenti: "559. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 560-*bis*, primo periodo.

560. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di euro 9.000.000 annui.

560-*bis*. Ai fini di cui al comma 559 le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.";

– il comma 561 sia sostituito dal seguente: "561. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.";

– il comma 563 sia sostituito dal seguente: "563. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1 º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il

raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.";

– il comma 579 sia sostituito dal seguente: "579. Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio avvenute nel corso del 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.";

– i commi 611 e 612 siano sostituiti dal seguente: "611. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono attivate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.";

– al comma 620, capoverso 7-*bis*, siano soppresse le seguenti parole: "e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 7-*sexies*";

– il comma 686 sia sostituito dal seguente: "686. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-*bis*.3 e all'articolo 241-*bis*, commi 4-*bis* e 4-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentato a valere sulle risorse di cui al comma 14 per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.";

– al comma 769, sia soppressa la lettera *e)*;

– il comma 773 sia sostituito dal seguente: "773. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.";

– al comma 789 siano soppresse le seguenti parole: "di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili,";

– il comma 924 sia soppresso;

– la tabella A di cui al comma 928, sia sostituita con quella depositata dal Governo nel corso della seduta odierna e allegata al presente parere;

– il comma 929 sia sostituito dal seguente: "929. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.";

– il comma 930 sia sostituito dal seguente: "930. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.".

Allegato al parere

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2020	2021	2022
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	60.835.694	76.412.774	92.544.844
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	8.561.523	3.984.570	2.619.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	–	15.000.000	25.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13.657.773	24.061.639	23.845.298
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	63.605.759	78.854.961	78.854.961
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	14.326.000	11.526.000	17.402.000

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2020	2021	2022
MINISTERO DELL'INTERNO	7.010.000	11.848.487	11.298.872
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	14.200.000	29.200.000	29.200.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	113.000	12.226.644	20.741.363
MINISTERO DELLA DIFESA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17.249.000	16.249.000	32.249.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO	9.390.104	11.410.527	17.655.527
MINISTERO DELLA SALUTE	17.485.589	22.750.089	32.750.089
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	236.434.442	323.524.691	394.161.095
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	–	–	–
DI CUI LIMITE IMPEGNO	–	–	–

Il sottosegretario Laura CASTELLI concorda con la proposta dei relatori.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* chiede chiarimenti in merito alla riformulazione, prevista dal parere, dei commi 611 e 612 in un'unica disposizione, in tema di concorso alla finanza pubblica della regione Trentino e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* segnala, in relazione al comma 78 dell'emendamento del Governo, l'esigenza di correggere un riferimento non corretto.

Il senatore COMINCINI *(IV-PSI)* si sofferma su quanto previsto dal comma 272 in tema di rappresentanza di genere nella composizione del Comitato scientifico dell'Agenzia nazionale per la ricerca.

Il sottosegretario MISIANI, in relazione ai quesiti posti dai senatori, ribadisce che si tratta di adeguamenti meramente formali ovvero di modifiche relative ai profili finanziari, comunque rispettosi delle finalità e del contenuto degli emendamenti approvati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, in relazione alle osservazioni del senatore Comincini, osserva che l'emendamento del Governo riproduce quanto previsto nel testo approvato dalla Commissione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* conferma il giudizio negativo già espresso sulla manovra di bilancio, avvalorato dalle modifiche apportate dall'emendamento in discussione, contestando in particolare l'utilizzo a fini di copertura, nell'emendamento 17.1000 del Governo, di entrate straordinarie non previste dalla NADEF e non validate dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

Il senatore FERRO *(FIBP-UDC)* ribadisce la valutazione critica sul disegno di legge di bilancio, lamentando in particolare le difficoltà e i ritardi dei lavori parlamentari, dovuti ai contrasti interni alla maggioranza, nonostante l'atteggiamento disponibile e responsabile tenuto dalle opposizioni.

Il senatore CALANDRINI *(FdI)* riafferma, a nome del proprio Gruppo, il giudizio negativo sul provvedimento in esame, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro di mediazione svolto dal Presidente e dai relatori, che tuttavia non consente di modificare la valutazione della manovra, nel complesso insoddisfacente.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1638) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, nel rinviare alla Nota di lettura del Servizio del bilancio l'approfondimento degli aspetti di dettaglio, che occorre acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 21,50.

Il relatore PRESUTTO *(M5S)*, richiamando quanto già illustrato dal Presidente, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*, a nome del Gruppo di appartenenza, annuncia il voto contrario sulla proposta del relatore.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

In mancanza di ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1638) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO *(M5S)*, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1586/I) ***Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***

(Esame)

Il relatore STEFANO *(PD)* illustra la prima «Nota di variazioni» al bilancio di previsione dello Stato 2020-2022, segnalando che la stessa reca le modifiche al disegno di legge di bilancio derivanti dagli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica. La Nota contiene un aggiornamento dei prospetti contabili del disegno di legge di bilancio, distinti per unità di voto, e gli allegati tecnici per capitoli. Tali prospetti riportano le grandezze finanziarie del bilancio dello Stato e, distintamente, le variazioni connesse agli emendamenti approvati, esposte in apposite colonne per la Sezione I e la Sezione II. Il disegno di legge di bilancio 2020-2022, comprensivo delle modifiche intervenute al Senato della Repubblica, attesta il saldo netto da finanziare a circa 78,6 miliardi nel 2020, a 55,4 miliardi nel 2021 e a 36 miliardi nel 2022. Tra le prin-

cipali modifiche apportate durante la prima lettura parlamentare, gli emendamenti consentono una migliore definizione di alcune misure già contenute nel disegno di legge di bilancio.

In tale direzione si prevede la revisione del *fringe benefit* delle auto aziendali, stabilendo delle soglie di concorrenza del reddito delle auto ai fini IRPEF in relazione alle emissioni di CO_2 (circa 330 milioni nel 2020, 380 milioni nel 2021 e 370 milioni nel 2022). Si posticipa l'entrata in vigore dell'imposta sugli imballaggi al 1° luglio 2020, prevedendone contestualmente l'esclusione per alcune tipologie di prodotti (dispositivi medici, manufatti con singolo impiego), con conseguente riduzione dell'imposta, rispetto a quanto previsto con il disegno di legge di bilancio, pari a circa 939 milioni nel 2020, 1.314 milioni nel 2021 e 1.250 milioni nel 2022; dell'imposta sulle bevande zuccherate, al 1° ottobre 2020 (circa 180 milioni di minore tassazione nel 2020) e dell'esclusione dal beneficio fiscale della riduzione dell'accisa sul gasolio per i veicoli di categoria Euro 3 per il trasporto merci e passeggeri (80 milioni di conseguente minore entrata nel 2020) al 1° ottobre 2020.

Nel settore del pubblico impiego vengono aumentati gli stanziamenti per i rinnovi contrattuali 2019-2021 del personale delle amministrazioni statali (100 milioni nel 2020 e 200 milioni dal 2021). Si prevedono, inoltre, risorse aggiuntive, l'incremento della dotazione organica, la valorizzazione e l'armonizzazione dei trattamenti retributivi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (complessivamente circa 42 milioni nel 2020, 98 milioni nel 2021 e 145 milioni dal 2022).

In ambito sociale viene rifinanziato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (50 milioni annui nel triennio 2020-2022) e ulteriori risorse sono stanziate per gli interventi a favore della non autosufficienza (circa 50 milioni netti nel 2020). Inoltre vengono rideterminate le risorse per la liquidazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF con un incremento di 10 milioni nel 2020, 20 milioni nel 2021 e 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Per le attività di assistenza al cittadino nella presentazione delle istanze per l'accesso alla prestazione del reddito e la pensione di cittadinanza sono assegnati 40 milioni annui dal 2020, di cui 35 milioni ai centri di assistenza fiscale e 5 milioni agli istituti di patronato.

Nel settore della sanità si prevede l'ammissione di un numero di circa 1.200 medici nell'anno 2020 e di finanziarne la formazione fino all'anno 2024, con ulteriori ammissioni che potranno essere disposte negli anni successivi a seguito dell'uscita dalla formazione degli specializzandi, nonché un ulteriore finanziamento crescente dal 2021 che consentirà di ammettere stabilmente alla formazione specialistica ulteriori 200 medici in più all'anno dal 2021 al 2024 (in totale ulteriori 800 medici).

Per il settore imprese sono stati previsti ulteriori interventi per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, a cui sono destinate complessivamente risorse per 150 milioni nel 2020 e 200 milioni nel 2021. Sono inoltre stanziati 100 milioni di euro nel bien-

nio 2020-2021 per la realizzazione di un progetto di interesse europeo nel settore della microelettronica.

A favore degli enti decentrati è gradualmente incrementato il Fondo di solidarietà comunale nel periodo 2020-2024 (100 milioni nel 2020, 200 milioni nel 2021 e 300 milioni nel 2022 fino ad arrivare a 560 milioni a decorrere dal 2024) il cui aumento sterilizza il contributo richiesto ai comuni per le misure di *spending review* previste dal decreto-legge n. 66 del 2014. Per gli enti locali è inoltre prevista la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità applicando la percentuale del 90 per cento, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95 per cento e del 100 per cento, per quelli che nell'esercizio precedente a quello di riferimento hanno registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dalla legge di bilancio per il 2019, con un conseguente incremento della capacità di spesa di tali enti (con oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno) pari a 60 milioni di euro per l'esercizio 2020 e 139 milioni di euro per l'esercizio 2021.

Infine sono previste misure per favorire le assunzioni di personale in relazione alla sostenibilità finanziaria degli enti locali.

In materia di investimenti, si stanziano 60 milioni nel 2020 per gli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia e si finanzia per complessivi 480 milioni, nel periodo 2020-2024, la messa in sicurezza e l'adeguamento idraulico del rio Molinassi e Cantarena e l'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente. Un apposito Fondo di nuova istituzione finanzia la promozione e il potenziamento di percorsi di collegamento urbani destinati alla mobilità ciclistica (50 milioni annui nel periodo 2022-2024).

Il senatore FANTETTI *(FIBP-UDC)*, nel rilevare come anche quest'anno la manovra di bilancio sia stata gestita pressoché integralmente in forma cartacea, auspica che la Commissione adotti, per quanto di competenza, ogni opportuna iniziativa per assicurare l'informatizzazione delle procedure d'esame, a partire dalla quantificazione dei costi derivanti dall'uso del supporto cartaceo.

Il senatore COMINCINI *(IV-PSI)*, associandosi alle considerazioni del senatore Fantetti, ritiene che il processo di informatizzazione dovrebbe prendere avvio già dalla fase della presentazione degli emendamenti.

Il senatore FERRARI *(PD)*, intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda la prossima ripresa della seduta dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo conferma della coerenza dei saldi indicati nella Nota di variazioni con le modifiche apportate al disegno di legge di bilancio per il 2020 nel corso dell'esame presso il Senato.

Il sottosegretario MISIANI conferma la correttezza dei saldi riportati nella Nota di variazioni.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il conferimento ai relatori del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sulla Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, autorizzandoli al contempo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(1633) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice PIRRO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo e, per quanto di competenza, nel rinviare, per gli approfondimento di dettaglio, alla Nota di lettura del Servizio del bilancio in corso di pubblicazione, segnala che occorre richiedere l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Lunedì 16 dicembre 2019

Comitato X

Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

Riunione n. 12

Coordinatore: AIELLO Piera *(M5S)*

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 17,12

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e Commissioni n. 287 Supplemento di mercoledì 11 dicembre 2019, seduta n. 237 della Commissione bilancio (5ª),

alla pagina 38, al rigo 25 le parole: «limitatamente ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, invitando il proponente alla riformulazione della proposta emendativa», *vanno sostituite dalle seguenti:* «a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra»;

alla pagina 124, dopo il comma 1-ter*, va aggiunto il seguente:*

«1-*quater*. Per effetto delle disposizioni di cui al presente comma il comma 25 dell'articolo è sostituito dal seguente: "Le riduzioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 non si applicano alle Convenzioni stipulate con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché alle spese sostenute dalla stessa società con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti". Al fine di garantire i fabbisogni connessi con il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per tener conto degli effetti di cui all'art. 72, comma 1 della presente legge, i massimali previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2013 e da ultimo prorogata ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 2017 n. 205, comma 1126, saranno rideterminati, a decorrere dall'anno 2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: "3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, fermo restando il concorso della società agli obiettivi di finanza pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto delle direttive dell'Azionista e del controllore analogo".».

€ 2,00